

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1524

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa delle senatrici **BAIOLETTI, VEVANTE SCIOLETTI,  
MOLINARI e MOLTISANTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 MARZO 1995

---

Provvedimenti per garantire il minimo vitale per l'infanzia  
e l'indennità di maternità per le donne che non godano di  
analoghi trattamenti ad altro titolo

---

ONOREVOLI SENATORI. - L'analisi della struttura sociale del nostro Paese riporta da molto tempo, trasformandosi ormai in un dato costante, la continua contrazione dell'indice di natalità; se da un lato la natalità risulta più bassa nell'Italia settentrionale rispetto al Mezzogiorno, dall'altro si deve riconoscere che gli ostacoli di natura socio-economica che una madre «del sud» si trova a dover affrontare sono ben superiori.

In tal senso, proprio nell'ambito di una politica sociale volta alla tutela della maternità ed al «valore sociale della procreazione» che lo Stato deve riconoscere (articolo 1), riteniamo doveroso istituire delle misure di carattere economico allo scopo di stabilire pari opportunità sia per le madri, sia per gli stessi neonati, cui deve essere garantito il cosiddetto «minimo vitale».

Siamo convinti cioè che lo Stato, per poter concretamente tutelare la maternità, in quanto tale, non possa limitarsi ad un mero riconoscimento del suo valore sociale, ma debba invece supportarlo sui due fronti: la madre ed il nascituro.

Infatti se la prima ha bisogno di tutela, ancor più ne richiede il secondo, che nei primi mesi di vita necessita di una serie di supporti «per vivere»; arriviamo così al concetto di minimo vitale come è stato formulato dallo stesso Ministero del lavoro e della previdenza sociale in alcuni suoi studi, e cioè: il livello di reddito che permette di superare la soglia della povertà. Tale è pertanto la definizione che ci viene fornita ed entro la quale riteniamo di dover individuare ed estrapolare la particolare categoria dei neonati (e dei fanciulli nei primi anni di vita) che, come appena detto, hanno bisogno di specifici supporti.

Per quanto riguarda le madri ci appare perfino superfluo ricordare ancora una volta quali e quante siano le discrimina-

zioni fra le lavoratrici e tutte le altre madri, siano esse studentesse, disoccupate o - come riteniamo si debbano definire - le lavoratrici senza reddito riconosciuto, cioè le casalinghe.

L'articolo 2 prevede a tale scopo l'istituzione di un'indennità di maternità, prendendo in considerazione gli ultimi due mesi di gravidanza ed i tre successivi alla nascita. L'ammontare di tale indennità potrà essere rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT.

Per quanto riguarda invece l'assegno che viene corrisposto come minimo vitale (articolo 3) va precisato che esso è corrisposto al genitore - quindi senza distinzione tra la madre ed il padre - ed inoltre è corrisposto anche al genitore separato affidatario del neonato, ciò a sottolineare la nostra intenzione di riconoscere al fanciullo la titolarità dell'assegno. Come detto, il principio che si vuole affermare è quello del diritto al minimo vitale che va calcolato avendo come parametro la media dei consumi relativa al Mezzogiorno, così come indicata dall'ISTAT; pertanto abbiamo ritenuto necessario precisare che sarà il consumo individuale medio nel Mezzogiorno ad essere preso in considerazione per la quantificazione e rivalutazione del minimo vitale.

Come è ovvio, i supporti economici previsti da questo nostro disegno di legge sono estesi anche ai casi di adozione (articolo 6) e di figli naturali (articolo 7).

L'erogazione delle suddette indennità è di competenza dei comuni, che potranno assorbire la voce «baliatico» (attualmente delegata dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, ai comuni) che nei capitoli del bilancio comunale non riteniamo affatto opportuna, anzi discriminante in quanto non considera tutti i neonati, ma quelli riconosciuti solo

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dalla madre, escludendone così la maggior parte.

Affidiamo quindi alla sensibilità degli onorevoli senatori l'approvazione del nostro disegno di legge, che nel tentativo di rimuovere gli ostacoli di carattere economico che

vedono ancora discriminate numerose categorie di madri, cerca di affermare per ogni fanciullo il diritto al minimo vitale e ciò al fine di adottare una costruttiva politica mirante all'effettivo riconoscimento del valore sociale della procreazione.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—

## Art. 1.

1. Lo Stato riconosce il valore sociale della procreazione. A tal fine promuove misure, anche economiche, atte a garantire l'accoglienza del nascituro ed il minimo vitale per i primi sei anni di vita.

## Art. 2.

1. Alle donne che non godono di trattamenti economici per malattia, di trattamento di disoccupazione, sia ordinario che speciale, di trattamento di integrazione salariale sia ordinario che straordinario, di indennità di maternità di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni e alla legge 29 dicembre 1987, n. 546, è corrisposta una indennità di maternità di lire 1.200.000 mensili annualmente rivalutabile secondo l'indice, rilevato dall'Istituto nazionale di statistica, dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale, per il periodo intercorrente fra i due mesi precedenti la presunta data del parto ed i tre mesi successivi alla nascita.

## Art. 3.

1. Al genitore, anche se separato legalmente purchè sia affidatario del figlio minore, titolare di un reddito inferiore ai 20 milioni annui, viene corrisposto un assegno mensile di lire 700.000 come minimo vitale per il bambino fino al compimento del sesto anno di vita. Il minimo vitale va comunque computato ed aggiornato sulla base del consumo individuale medio calcolato nel Mezzogiorno.

## Art. 4.

1. L'indennità di maternità di cui all'articolo 2 è corrisposta da parte del comune di residenza dell'interessato a seguito di domanda da presentarsi a partire dal compimento del sesto mese di gravidanza.

2. Alla domanda, in carta libera, deve essere allegato certificato medico comprovante la data di inizio della gravidanza e quella presunta del parto. Deve essere altresì allegata certificazione atta ad attestare le condizioni richieste dall'articolo 2.

3. L'indennità viene corrisposta mensilmente a partire dai trenta giorni successivi alla data della domanda e, comunque, dai sessanta giorni precedenti la data presunta del parto.

## Art. 5.

1. Il minimo vitale per il bambino è corrisposto agli aventi diritto, di cui all'articolo 3, da parte del comune di residenza degli interessati, a seguito di domanda in carta semplice da presentarsi a partire dal compimento del quarto mese di vita del bambino.

## Art. 6.

1. L'indennità e l'assegno, di cui agli articoli 2 e 3, nelle medesime misure e nei termini ivi previsti, sono corrisposti anche per l'ingresso del bambino adottato o affidato in preadozione e, comunque, non oltre il compimento del sesto anno di età.

2. La domanda, in carta libera, deve essere presentata dalla madre o dall'avente diritto al proprio comune di residenza entro il termine perentorio di trenta giorni dall'ingresso del bambino. Ad essa deve essere allegata certificazione atta ad attestare le condizioni di cui all'articolo 3.

## Art. 7.

1. L'indennità e l'assegno di cui agli articoli 2 e 3 sono corrisposti alla madre di fi-

gli minori o all'avente diritto, ai sensi dell'articolo 9 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 8.

1. La legge finanziaria prevede annualmente a favore dei comuni un contributo ordinario finalizzato al conseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, il contributo di cui all'articolo 2 è fissato con riferimento al numero dei parti e delle destinatarie dei trattamenti di cui al medesimo articolo 2 registrato nel corso del secondo anno precedente a quello di trasferimento del contributo ordinario dallo Stato ai comuni, di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Per gli anni successivi, i comuni presentano al Ministero dell'interno, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione anagrafica comprovante l'effettivo numero delle nascite, delle adozioni e dei minori che rientrano nell'ambito di applicazione degli articoli 2, 3, 6 e 7 della presente legge, con indicazione delle somme corrisposte.

4. Il Ministro dell'interno definisce ogni anno la misura del contributo ordinario di cui al comma 1 sulla base dei dati pervenuti; contestualmente, per quanto riguarda gli esercizi precedenti, provvede altresì ai relativi conguagli.

Art. 9.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, stimati in lire 500 miliardi annui, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1994, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.